

**Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - competenza e giurisdizione -  
inesistenza od illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità – Corte di Cassazione,  
Sez. U, Sentenza n. 723 del 13/03/1972**

Tutela del diritto di proprietà - rispettiva competenza del giudice ordinario od amministrativo - incompetenza assoluta o relativa per la dichiarazione - giurisdizione ordinaria od amministrativa.

In materia di espropriazione per pubblico interesse l'esistenza della legale dichiarazione di pubblica utilità costituisce un presupposto dell'Esercizio del potere previsto dall'art 834 cod civ a tutela del diritto di proprietà, onde la inesistenza di fatto, o giuridica, di tale dichiarazione può essere dedotta dinanzi al giudice ordinario per far valere la conseguente illegittimità del decreto di espropriazione, al fine di conseguire il risarcimento dei danni. Se, invece, la dichiarazione di pubblica utilità esiste, ma è illegittima (per incompetenza relativa, violazione di legge, o eccesso di potere) essendosi già verificata, stante la sua esistenza, la tutela del diritto, l'illegittimità deve essere fatta valere davanti al giudice amministrativo. In particolare la incompetenza assoluta alla dichiarazione di pubblica utilità (la quale è configurabile quando l'atto sia emanato da un organo appartenente ad un ramo della P.A. del tutto diverso da quello che avrebbe dovuto emanarlo) importa che la dichiarazione medesima deve essere considerata inesistente, venendo meno la possibilità di Esercizio del potere di espropriazione e l'affievolimento del diritto che può essere fatto valere davanti al giudice ordinario, mentre l'incompetenza relativa (la quale è ravvisabile quando si fa questione di distribuzione della Competenza nell'ambito dello stesso ramo della amministrazione o di una stessa attività) determinando una semplice illegittimità che incide sul procedimento diretto alla emanazione del procedimento di espropriazione va fatta valere davanti al giudice amministrativo.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 723 del 13/03/1972